

L.E.A. S.r.l.
Via Dell'Industria n. 6
MARTINSICURO (TE)



ALLEGATO n.1 alla DD DPC026/62 del 12/03/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

Spett.le REGIONE ABRUZZO

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le SUAP del Comune di Martinsicuro

suap@pec.martinsicuro.gov.it

Spett.le PROVINCIA DI TERAMO

ambiente@pec.provincia.teramo.it

Spett.le ARTA DISTRETTO DI TERAMO

dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE Determinazione n.DA21/47 del 08 Novembre 2012 – Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero ubicato in Via dell'Industria n.6 del Comune di Martinsicuro (TE) consistente in: Attività di recupero (R13, R12, R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., art.208.

ERRATA CORRIGE QUANTITA' IN RISPOSTA AL VERBALE DI SOPRALLUOGO ARTA N. 1 D.LGS.152/06 DEL 07/07/2020.

La sottoscritta MARSILI EBE nata a Colonnella Prov. (TE) il 29/06/1961, residente a MARTINSICURO (TE) in Via N. Sauro n. 2, C.a.p. 64014, C.F. MRSBEE61H69C901, in qualità di legale rappresentante della Ditta L.E.A. S.r.l. con sede legale in Martinsicuro (TE), Via dell'Industria n. 6, in merito alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione regionale di cui all'oggetto, presentata per PEC nel mese di maggio 2020, in risposta al verbale ARTA di sopralluogo, condivide le considerazioni esposte e **pertanto allega una errata corregge della relazione tecnica** che sostituisce integralmente la precedente, mantenendo le medesime quantità autorizzate e includendo il nuovo CER 200307. Pertanto la modifica deve intendersi riferita esclusivamente all'inserimento del codice CER 200307, fermo il resto.

Data

16.07.20

Firma



Regione Abruzzo
Provincia di Teramo
Comune di Martinsicuro

PROCEDIMENTO:

Autorizzazione ordinaria rilasciata dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti
ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi e L.R. 45/07 e smi –
DETERMINAZIONE N. DA21/47

OGGETTO:

Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione DA21/47 del
08/11/2012 - Relazione tecnica

DITTA:

LEA SRL

Via Dell'Industria n. 6, 64014 MARTINSICURO (TE)



Osimo, lì 11/05/2020



LEGENDA

1. Premessa

2. Descrizione della modifica in progetto

2.1.1 Integrazione nuovo codice CER

2.1.2 Spostamento e riorganizzazione di alcune aree di lavorazione

3. Conclusione

1. PREMESSA

La sottoscritta Dr.ssa Cristina Baldini in qualità di chimico tecnico ambientale iscritta all'Albo professionale dei Dottori in Chimica della Regione Marche con posizione n. 485 redige per la ditta LEA SRL con stabilimento ubicato in Via dell'Industria n. 6, MARTINSICURO (TE) la presente istanza di modifica, ritenuta non sostanziale, dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (R13-R12-R3), ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 45, commi 10,11 e 12 della L.R. 45/2007 e dell'Allegato 1 della DGR n. 1192 del 04/12/2008 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti L.R. n. 45/2007".

La Ditta LEA SRL, con sede in Martinsicuro (TE), Via dell'Industria n. 6, è attualmente in possesso di un'autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero (Determinazione n. DA21/47 del 08/11/2012) per l'attività di recupero (R13, R12, R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi del D. Lgs.152/06 e s.m.i. art.208.

La ditta ha in progetto:

- l'integrazione dei codici rifiuti attualmente gestiti con NUOVO CODICE CER 200307 – RIFIUTI INGOMBRANTI, provenienti dalla raccolta comunale;
- spostamento e riorganizzazione di alcune aree di lavorazione così come riportato nel lay out allegato alla presente comunicazione.

2. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA IN PROGETTO

2.1 Integrazione nuovo codice CER

Per esigenze lavorative, la ditta ha la necessità di INTEGRARE l'elenco dei rifiuti attualmente gestiti e autorizzati con il codice rifiuto CER 200307 – rifiuti ingombranti, in quanto la maggior parte di essi è costituito da legno.

Con l'inserimento del suddetto rifiuto, la gestione all'interno del sito non subirà alcuna modifica, infatti:

- il rifiuto in ingresso al centro verrà posizionato nell'area di conferimento, all'interno del capannone. Successivamente, previo controllo visivo per l'accertamento della conformità dei rifiuti verrà destinato in area specifica di deposito, all'interno dello stabilimento (si veda il lay out allegato).
- il rifiuto verrà sottoposto a selezione e cernita (R13) e successivamente ad operazione R12 per la matrice legnosa (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da

R1 a R11) che consiste nel raggruppamento dei vari rifiuti di legno e/o eventuale adeguamento volumetrico al fine di destinarli all'industria del mobile e/o del pannello;

- dalla cernita si potranno generare sovralli quali frazioni merceologiche (metalli ferrosi – CER 191202, metalli non ferrosi – CER 191203, plastica e gomma – CER 191204, legno – CER 191207, rifiuti misti - CER 191212).

Al fine di specificare ulteriormente il ciclo del RIFIUTO CER 200307 in ingresso ed in uscita dal centro si propone il seguente schema:

CODICE RIFIUTO IN INGRESSO	TRATTAMENTO	MATERIALI IN USCITA
200307 (NUOVO RIFIUTO)	Selezione, collocazione (R13), raggruppamento, trattamento volumetrico (R12) per la matrice legnosa	CER 191202, 191203, 191204, 191207, 191212

I rifiuti di legno in uscita dal centro saranno destinati principalmente al recupero (R3) presso pannellifici.

Tali rifiuti legnosi verranno stoccati in cumuli all'interno del capannone, in area specifica.

Secondo quanto previsto dall'All. 5 del DM 5/2/98 e s.m.i. lo stoccaggio in cumuli viene realizzato su basamento pavimentato (cemento armato) idoneo in termini di resistenza e permeabilità alle caratteristiche chimiche delle sostanze presenti nei rifiuti.

Tutte le aree di stoccaggio rifiuti sono identificate e munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER, lo stato fisico, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

La fase di stoccaggio dei rifiuti segue una programmazione razionale, tale a garantire la minimizzazione dei tempi di stoccaggio (il tempo max di permanenza dei rifiuti nel centro è pari a 3 mesi).

I rifiuti derivanti dalla cernita del CER 200307 quali frazioni merceologiche ((metalli ferrosi – CER 191202, metalli non ferrosi – CER 191203, plastica e gomma – CER 191204, legno – CER 191207, rifiuti misti - CER 191212) saranno invece stoccati in cassoni scarrabili.

In funzione dell'attuale richiesta di mercato, la ditta chiede l'inserimento del codice CER 200307, PUR LASCIANDO INVARIATA LA POTENZIALITÀ ISTANTANEA E ANNUALE TOTALE ATTUALMENTE AUTORIZZATA PARI A 2.000 t/g – 30.940 t/a.

Si riporta, di seguito, l'elenco completo dei rifiuti gestiti nell'impianto con le modifiche in progetto (evidenziate in rosso):

Macrotipologia	CER	Potenzialità istantanea (t)	Potenzialità annua (t/a)	Attività di recupero
Scarti di legno trattati (segatura, trucioli, pannelli di truciolare, piallacci ecc.), compresi imballaggi	030101, 030105, 030199, 150103 170201, 191207, 200138 200307 (NUOVO)	800	12.000	R12-R13
Scarti di legno vergine e rifiuti di legno cellulosici da manutenzione verde	030101, 030105, 200201	1.100	18.000	R13-R3
Rifiuti plastici, compresi imballaggi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102 191204, 200139	15	100	R13
Rifiuti in metallo e cascami di lavorazione (ferro, alluminio, rame ec.. e metalli misti), compresi imballaggi anche compositi	100299 170401 100899 170402 110501 170403 110599 170404 120101 170405 120102 170406 120103 170407 120104 190102 120199 190118 150104 191002 150105 191203 150106 200140	40	400	R13
Vetro, compresi imballaggi	150107, 170202 191205, 200102	25	140	R13

Carta e cartone, compresi imballaggi e materiali assorbenti diversi da quelli di cui alla voce 150202	150101, 191201 200101, 150203	20	300	R13
		Tot. 2.000	Tot. 30.940	

Si precisa che l'attività di messa in riserva R13 e raggruppamento/trattamento volumetrico (R12) della componente legnosa contenuta nel RIFIUTO CER 200307, condotta mediante benna, non genererà emissioni diffuse di polveri poiché trattasi di una eventuale rottura grossolana del legno.

La Ditta ha applicato apposite misure cautelative quali:

- 1) processi di movimentazione del materiale con scarse altezze di getto e basse velocità d'uscita;
- 2) operazioni di carico-scarico dei materiali in zone appositamente dedicate;
- 3) velocità dei mezzi modesta all'interno delle zone di lavorazione;
- 4) mezzi utilizzati adeguati alle normative europee in fatto di emissioni o in alternativa forniti di filtri per il particolato.

IN SINTESI, LA MODIFICA IN PROGETTO PRESENTATA NON COMPORTERÀ:

- MODIFICHE ALLA POTENZIALITÀ ISTANTANEA (T/GIORNO) E QUELLA ANNUA (T/ANNO) ATTUALMENTE AUTORIZZATA.
- MODIFICHE ALLA RETE FOGNARIA INTERNA ATTUALMENTE AUTORIZZATA;
- MODIFICHE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

2.2 Spostamento e riorganizzazione di alcune aree di lavorazione

A seguito della gestione del NUOVO CODICE CER 200307 la ditta ha in progetto lo SPOSTAMENTO E LA RIORGANIZZAZIONE di alcune aree di lavorazione, così come di seguito evidenziato:

ZONA A – conferimento rifiuti R13 (200 mq) - INVARIATA;

ZONA B – messa in riserva (R12- R13) di rifiuti in legno non polverulenti trattati (515 mq) - INVARIATA;

ZONA C – area coperta per la messa in riserva (R12- R13) del legno polverulento trattato (da 400 mq a 170 mq) – ZONA SOGGETTA A MODIFICA POICHE' RIDOTTA LA SUPERFICIE;

ZONA D – area coperta messa in riserva (R13) di altre frazioni merceologiche (80 mq) - INVARIATA;

ZONA E – messa in riserva (R13) di rifiuti in legno vergine non polverulenti (980 mq) - INVARIATA;

ZONA F – area di triturazione/macinazione (R3) mediante mulino/frantoio mobile - INVARIATA;

ZONA G1 – area deposito materia prima costituita da legno vergine (da 780 mq a 450 mq) – ZONA SOGGETTA A MODIFICA POICHE' RIDOTTA LA SUPERFICIE.

ZONA G2 – area coperta per il deposito della materia prima del legno polverulento non trattato (270 mq) – ZONA SOGGETTA A MODIFICA POICHE' SPOSTATA NEL LATO OVEST DEL CAPANNONE;

ZONA R13-R12 NUOVO CODICE RIFIUTO CER 200307 – messa in riserva (R13-R12) di rifiuti con codice CER 200307 (460 mq) – NUOVA AREA;

ZONA H – deposito temporaneo dei rifiuti generati dall'attività di recupero (20 mq) - INVARIATA.

ZONA I – deposito sottoprodotti – legno vergine – materia prima (110 mq) – INVARIATA.

Si veda le planimetrie allegate: lay out stato autorizzato e lay out stato di progetto.

3. CONCLUSIONE

La ditta intende effettuare le modifiche non sostanziali descritte, ovvero:

- l'integrazione dei codici rifiuti attualmente gestiti con NUOVO CODICE CER 200307 – RIFIUTI INGOMBRANTI, provenienti dalla raccolta comunale;
- spostamento e riorganizzazione di alcune aree di lavorazione.

A sostegno della non sostanzialità della modifica presentata si precisa che:

In riferimento all'art. 45, comma 10, lett. a) della L.R. 45 del 2007

- Non sono previsti interventi edilizi o ampliamenti di alcun genere;
- Non sono previste modifiche di alcun genere ad impianti esistenti ed in esercizio;
- Non sono previste variazioni ai processi di trattamento dei rifiuti autorizzati.

In riferimento all'art. 45, comma 10, lett. b), della L.R. 45 del 2007

- Non sono previste variazioni in termini volumetrici e di peso dei rifiuti autorizzati;
- È previsto l'inserimento di NUOVO Codice CER, come sopra descritto, che non comporta variazioni ai processi di trattamento dei rifiuti autorizzati.

In riferimento all'art. 45, comma 10, lett. c) della L.R. 45 del 2007

- La modifica non comporta nessuna variazione dei quantitativi annui dei rifiuti in ingresso.

Si precisa inoltre che non interverranno modifiche sugli scarichi idrici, sulle emissioni in atmosfera o sulle emissioni sonore rispetto a quanto già autorizzato.

Poiché, in ragione delle modifiche proposte, si configura la necessità di aggiornare l'atto autorizzato (introduzione di nuovo codice CER), si chiede all'Autorità Competente di acquisire formalmente le modifiche non sostanziali riportate e di produrre apposito atto di aggiornamento (o qualunque altra forma l'Autorità Competente ritenga per poter formalizzare le suddette varianti) della Determina n. DA21/47 del 08/11/2012 al fine di adeguarla alla nuova configurazione proposta.